

Ordine Psicologi Veneto Convegno di Psicologia Giuridica **“Lo psicologo nelle perizie sul danno psichico: un confronto interdisciplinare su metodologie, competenze e deontologia”**. Padova, 5 dicembre 2009

Relazione **“Il contributo professionale dello psicologo nell’ambito giudiziario e nelle perizie sul danno psichico”**

Relatore: Dr.ssa Carmen Muraro Psicologa Clinica e Psicoterapeuta  
Resp.le Gruppo di lavoro Psicologia Giuridica – Ordine Psicologi Veneto.

Negli ultimi anni la novità più rilevante nella valutazione del danno alla persona è stata la giusta considerazione, oltre a quella tradizionale di natura fisica, della lesione all’integrità psichica della persona e alle sue conseguenze sulla sua qualità di vita.

Era, infatti, il 1986 quando la corte costituzionale ricompresse il danno alla persona nell’alveo del danno biologico, inteso come “integrità psicofisica”.

Accadeva pertanto una sorta di rivoluzione copernicana, ossia veniva abbandonata la nozione di salute esclusivamente di tipo organicistico, e recepito il paradigma scientifico-culturale che concepiva l’individuo, come un’entità bio psico sociale complessa.

Con l’abbandono della visione dicotomica e manichea, di derivazione cartesiana (*res cogitans e res extensa*), che concepiva la mente e il corpo come due entità separate, entra anche nel campo della tutela risarcitoria, la visione olistica dell’UOMO, che interpreta l’individuo, e il suo esistere nel mondo, non come semplice sommatoria dei suoi diversi componenti o apparati, ma come una *Gestalt*, una complessa e dinamica interazione di elementi bio-psicosociali, che si traducono nello spazio tempo, in atti vitali di natura biologica, psichica, ed esistenziale, in senso lato.

Non entrerò per ovvie ragioni legate al tema del mio intervento, nel merito delle definizioni delle varie voci di danno, né tanto meno sulla accesa e confusa disputa, tra sostenitori e detrattori sull’autonomia concettuale del c.d. danno esistenziale (e quindi come specifica voce risarcitoria), che alla luce della terminologia del nuovo orientamento giuridico ora sembra più opportuno definire, come lesione “esistenziale” o di interessi di rango costituzionale (diversi dal bene salute)<sup>1</sup>.

Grazie quindi alla crescente sensibilità socio-culturale nei riguardi della dimensione psicologica della persona, e le conseguenti maggiori tutele normative e giuridiche in tema di diritti fondamentali della persona, quali la Salute e il benessere psicofisico<sup>2</sup>, si sono

<sup>1</sup>Esempi di diritti della personalità o diritti fondamentali dell'uomo: diritto alla vita, all'integrità fisica, alla salute, all'immagine, all'onore, alla privacy, diritti di libertà personale, di pensiero, di religione, di associazione, di riunione, etc. (pronuncia Corte Costituzionale 233, 2003),

<sup>2</sup> In maniera molto sintetica e schematica, ricordo che di recente, e precisamente a novembre dell’anno scorso, un nuovo orientamento giuridico ha inglobato o collocato tutte le voci di danno risarcibili, all’interno del contenitore “danno non patrimoniale” (sentenze gemelle, 2008, Corte di cassazione sez.unite)<sup>2</sup>, cambiandone la terminologia e generando non poca confusione e apprensione, in particolare per il danno esistenziale: ovvero all’espressione di danno biologico di natura psichica, è stata sostituita da quella di Danno al Bene Salute della persona, rifacendosi sostanzialmente al danno biologico; ma il cambiamento terminologico più equivoco e confondente, è stata la sostituzione, che alcuni interpretano

creati i presupposti (scientifico-professionali, nonché normativi), per l'ingresso del sapere psicologico, anche nel campo del danno non patrimoniale alla persona, con un progressivo incremento della domanda da parte del sistema giudiziario, di pareri e certificazioni che afferiscono al patrimonio scientifico e professionale dello psicologo.

Nel mio intervento, che ha carattere non certo esaustivo ma introduttivo e di "cornice", vi sottoporro alcuni dati informativi e di chiarimento sul ruolo dello psicologo in questo ambito, dove lesioni alla salute e al benessere della persona s'intrecciano con la richiesta del cittadino di ricevere Giustizia, ritenendo di avere subito ingiustamente una lesione nei suoi diritti fondamentali.

Il lavoro dello psicologo nelle perizie in questo specifico contesto, si esplica essenzialmente nell'attivazione di un solido processo diagnostico, che deve arrivare ad evidenziare e delineare, sopra ogni ragionevole dubbio, un differenziale tra il "prima" ed il "dopo" un determinato evento traumatico, che accerti, che il fatto lesivo oggetto di causa, abbia effettivamente compromesso il precedente equilibrio psicologico della persona.

A titolo esemplificativo, nel caso di una morte improvvisa e traumatica in un incidente stradale di un figlio, al di là dell'inevitabile dolore e sconvolgimento emotivo che questo può arrecare ad una persona che perde un figlio, significa capire e accertare se questo evento luttuoso possa avere o meno destabilizzato o scatenato una reazione di natura propriamente psicopatologica, temporanea e/o permanente, nel genitore superstite.

Capire e quindi valutare se oltre al dolore morale e affettivo, vi siano le caratteristiche cliniche per cui da un lutto "fisiologico" si possa formulare una diagnosi di depressione o di lutto complicato, che si può manifestare con un ritiro dai rapporti sociali e dalla vita familiare così intenso, tale da compromettere, anche la sua capacità di fare il genitore, nei confronti di eventuali altri figli.

E' evidente quindi fin da subito, che in questo specifico settore, al complesso e delicato lavoro valutativo nella formulazione di una diagnosi psicologica corretta, come viene definita dall'associazione americana degli psicologi (APA,2002), deve seguire anche la capacità da parte del consulente di fornire risposte a domande a cui rispondere non è certo facile, che vanno molto al di là del lavoro clinico dello psicologo in senso stretto, e che sono legate a esigenze di natura giuridica, come ad esempio la necessità di capire da parte del giudice e dell'avvocato, sopra ogni ragionevole dubbio, se vi sia o meno una effettiva relazione o interazione, ovvero un "nesso di causa o di concausa" secondo la

---

erroneamente come soppressione di specie risarcitoria, della parola "esistenziale", con la nuova terminologia di Lesione della personalità, o meglio parafrasando come "lesione di interessi di rango costituzionale, diversi dal bene salute<sup>2</sup>", e che deve essere "grave" per poter acquisire rilevanza giuridica.

dizione tradizionale afferente alla medicina legale, tra l'evento traumatico e le conseguenze psichiche accertate, con la possibilità quindi di escludere i casi o i tentativi di simulazione o enfaticizzazione, sottesi alla richiesta risarcitoria, per gli evidenti interessi anche di tipo economico.

È palese dunque, che lo psicologo debba poi tradurre e trasferire la sua valutazione specialistica, comunicando efficacemente su queste specifiche domande di tipo tecnico e giuridico, e che non afferiscono solo alla sua competenza clinica e psicodiagnostica, ma anche ad una sua specifica e peculiare conoscenza delle regole del contesto giudiziario, e delle figure giuridiche di danno alla persona, riconosciute al momento dell'osservazione, che afferiscono al campo della psicologia giuridica.

Vedremo a questo proposito, come la peculiarità del contesto forense, comporta un inevitabile adeguamento di diversi aspetti dell'abituale lavoro clinico dello psicologo, ovvero al setting, e che egli, nella sua veste di consulente, deve saper tradurre efficacemente, bilanciando le esigenze peritali con quelle legate alla sua specificità professionale e deontologica.

A questo riguardo, è acquisito che nelle perizie il consulente psicologo, come del resto anche il consulente medico, assolve ad un doppio mandato: tecnico-professionale ed etico sociale.

In ogni situazione peritale, con maggiore o minore intensità, il contesto circostante ha un suo ruolo preciso, non solo in rapporto con la risposta da fornire alla committenza giudiziaria (giudice, avvocato), ma anche sotto il profilo umano e sociale della persona che viene valutata, che in qualche modo subisce gli effetti di queste decisioni: per cui consulente e periziando, non sono mai soli, e la consulenza, non è un contesto clinico/professionale puro, ma sociale e giuridico al contempo. Per questa ragione si usa abitualmente un'espressione metaforica che dice di questa duplice funzione: "la porta dello studio del consulente rimane sempre aperta", o quanto *meno semi aperta* (il corsivo è mio) (Ponti, 1983).

Altra particolarità che va subito sottolineata è la natura squisitamente interdisciplinare del contesto peritale. Nel campo della sofferenza psichica diventa ancora più complessa la comunicazione e la chiarezza terminologica nei pareri richiesti dal sistema giudiziario. Non va dimenticato quindi, la comunicazione con il giudice o l'avvocato, essenzialmente riducibile al linguaggio scritto, è aspetto molto più complicato in questi specifici casi, proprio per la complessità della stessa materia oggetto di indagine e di esplorazione (mente e comportamento umano), e che ricordo è ambito di continuo

studio da parte del sapere psicologico, inteso come ricerca di principi “esplicativi” generali, applicabili poste determinate condizioni di osservazione, e che debbono essere sempre rispettosi e complementari nella salvaguardia del diritto individuale, direi “inalienabile”, di ciascuna persona.

È altresì evidente che medicina e psicologia, pur condividendo medesima visione valoriale sull’Uomo, e riconoscendo l’importanza di un approccio olistico e non scotomizzante nel rapporto diretto con la persona, nel perseguire innanzitutto la salute e il benessere dell’individuo e della collettività, divergono nel loro specifico oggetto di studio: il Medico studia il corpo umano, i suoi apparati, il loro funzionamento biologico e interviene sulle cause delle malattie organiche, mentre lo Psicologo si occupa della psiche e del comportamento umano, inteso nel suo significato più ampio, come risposta adattiva e/o disfunzionale (patologica) all’ambiente, e interviene sui fattori psicologici del disagio e del disturbo soggettivo della persona. Lo psicologo osserva e valuta la psiche e il comportamento umano con gli strumenti propri della psicologia come il colloquio clinico (che al più condivide con la psichiatria), e specifici, come la psicodiagnostica, quest’ultima materia e ambito di applicazione che afferisce a precise teorie psicologiche da cui traggono origine i test e le tecniche di esplorazione dei processi mentali sottostanti al comportamento umano, di tipo inferenziale e psicometrico.

È indubbio, proprio in relazione alla diversità dell’oggetto di studio, che il linguaggio medico risulti molto più adattabile al contesto forense, il quale risponde meglio alla logica della “causalità lineare” utilizzata dal giurista, risultando in generale più in linea con le sue richieste più tipiche: l’accertare ad esempio l’entità di una frattura ossea ad una gamba è immensamente più facilmente “oggettivabile”, più facilmente rilevabile, anche ad occhio nudo, rispetto ad una lesione dell’equilibrio psichico e psicologico di una persona.

Sempre nel campo delle difficoltà di comunicazione, il significato stesso della parola “patologia o malattia”, ha in psicologia un’accezione molto diversa da quello che ne dà la medicina, così come quella che ne dà l’avvocato o il giudice, che afferisce per lo più al senso comune. L’uso indistinto o poco consapevole di parole uguali, ma dal diverso significato, crea anche in questo campo interdisciplinare, non pochi problemi di comunicazione e di comprensibilità.

In termini più tecnici, questo problema è legato al fenomeno linguistico della “sinonimia”, che concerne l’uso di una stessa identica parola da parte di più persone, ad esempio “patologia psichica”, “depressione”, “ansia”, ma che rimanda a concetti tecnici e culturali, nonché di visione molto diversi: per cui vi è un fraintendimento non sul codice

linguistico, in fondo si parla la stessa lingua, si usano le stesse parole, ma sui diversi intendimenti e significati attribuibili alla medesima parola.

Tale complessità e difficoltà di comunicazione, insita alla presenza di diverse professionalità e quindi ai relativi diversi ambiti di riferimento culturale e tecnico, non va confusa, peraltro, con la difficoltà di tradurre i concetti psicologici, in parole e termini più comprensibile, ai non tecnici, che nasce in questo caso per lo più da una “non conoscenza” della peculiare valenza diagnostica e non terapeutica di questo lavoro, che a volte va a sommarsi, alla non conoscenza della figura giuridica di danno in questione, né della sua valenza in termini di “posta in gioco”. (Ponti G. (1983).

Qui il livello della problematica, non si pone quindi sulla specifica “complessità” del contesto interdisciplinare e della materia oggetto di valutazione, quanto sul rischio di un’impenetrabilità comunicativa o di una babelica incomprendibilità tra linguaggi diversi, quando, alla indefinitezza nebulosa di certo argomentare psicologico, si associa un linguaggio giuridico eccessivamente formale e rituale o addirittura leguleio.

E a proposito sempre della interdisciplinarietà, che invoca di necessità e in moltissimi casi una stretta collaborazione tra psicologo e medico legale, le evidenti diversità (di oggetto di studio, linguaggio, strumenti di valutazione, etc.), allo stesso modo che in altri settori professionali, come in quello sanitario (v. le equipe specialistiche nei reparti ospedalieri di medicina, e non solo di psichiatria), non rappresentano un ostacolo di per sé, né devono essere percepite come tale, ma va altresì auspicato e favorito, anche nel campo delle perizie, un efficace approccio multi professionale, dove le diverse tecniche possono e devono integrarsi al meglio, per gli evidenti vantaggi derivanti dalla collaborazione sinergica tra i due diversi saperi, anche se complementari, nel non facile compito di fornire utili chiarimenti ai quesiti tecnici che la giustizia affida al sapere psicologico e medico.

Tornando ora alle peculiarità del contesto forense, abbiamo detto che esso impone al consulente, un inevitabile adeguamento anche di altri aspetti del lavoro clinico “puro”, come abbiamo visto egli deve tenere la porta del suo studio aperta o quanto meno semi aperta al sistema giudiziario. La perizia rimane, infatti, essenzialmente un atto valutativo-diagnostico, in cui va esplorato in profondità tutti gli aspetti inerenti allo specifico danno, ma è etica deontologica rispettare lo stile personale e la sensibilità della persona, pur tenendo presente lo scopo della valutazione.

E' naturale e quasi scontato ricordare, che per lo psicologo, la tutela psicologica dell'utente, è un preciso obbligo professionale e deontologico (art. 3 C.D.), qualunque sia la natura dell'intervento professionale che egli è chiamato a svolgere.

In altre parole, pur considerando l'asimmetria e l'atipicità del contesto di valutazione forense, che va a scapito della regola fondamentale di un reciproco scambio nella relazione tra psicologo e paziente, dove quest'ultimo "deve avere ricevuto almeno quanto ha dato" (Semi, 1985). è doveroso e auspicabile non solo che la conduzione della perizia sia tecnicamente e metodologicamente corretta, ma che la persona sottoposta a valutazione esca dal colloquio con la sensazione di essere stata ascoltata, anche se in funzione valutativa, e non terapeutica.

A compensazione di questa asimmetria, corre in aiuto il principio dell'assoluta neutralità del consulente, che rappresenta un criterio cardine nel lavoro clinico dello psicologo, ma che come vedremo nel contesto forense, trova una sua più articolata e peculiare applicazione, proprio in considerazione degli evidenti interessi contrapposti delle parti, anche di tipo economico-giudiziario.

In termini professionali e deontologici la neutralità del consulente significa saper mantenere una giusta distanza, anche nelle opinioni personali, tra chi ha la "colpa", e chi ha subito, o ritiene di avere subito un danno ingiusto. In altre parole la neutralità del consulente, ad esempio durante i colloqui di valutazione, non va intesa come distacco emotivo o asetticità nel modo di interagire con la persona, per altro impossibile da eliminare (Carli, 1995), ma come capacità di creare un clima in cui il soggetto/periziando possa esprimersi senza "sentirsi giudicato, redarguito o *peggio ancora* attaccato" (Pandolfi, 1985; Capello, 1995). E' indubbio, infatti, che uno stile troppo distaccato o un atteggiamento rigido, impersonale nel condurre o nel fare le domande durante il colloquio, può penalizzare la comunicazione da parte di alcuni soggetti, di solito i più ansiosi o semplicemente meno accorti sul piano culturale, rispetto ad altri più smaliziati o scaltri, con il rischio di non tutelare a sufficienza il periziando in primo luogo dalla perizia stessa (Anglesio, 2000).

Dal punto di vista giuridico, la neutralità del consulente si declina, in particolare nel caso della CTU (art.61 c.p.c.), innanzitutto nell'adozione da parte dello stesso di una metodologia valutativa che assicuri e rispetti il principio difensivo del contraddittorio, ad esempio nel concertare insieme ai CTP, tempi e metodi del lavoro di valutazione, assicurando loro la partecipazione a tutte le diverse fasi dell'indagine, possibilmente escludendo la delicata fase della somministrazione dei test, soprattutto se questi sono in

un numero considerevole, consegnando comunque a loro i protocolli e discutendone insieme i risultati. In buona sostanza è preciso dovere del CTU nel rapporto con i CTP di consentire loro di partecipare alle indagini con convocazioni concordate o con rinvii motivati quando richiesti, e comunque non è suo dovere operare con loro un contraddittorio per trovare una conclusione condivisa, sebbene spesso per il giudice è meglio che vi sia, e che venga cercata.

Del resto, il rispetto del principio difensivo del contraddittorio di ciascuna parte, è assicurato e soddisfatto dal giudice stesso con la concessione dei termini per le osservazioni tecniche delle parti all'elaborato e alle conclusioni del CTU, tenendo conto che quando le argomentazioni delle parti sono logicamente articolate il giudice può disporre che il CTU dia chiarimenti, o ulteriori approfondimenti, e nei casi di maggiore carenza, un rinnovamento della ricerca peritale affidandolo ad un altro consulente.

Altro aspetto di neutralità giuridica, verte sull'esigenza che il giudizio/parere espresso dal CTU sia il più imparziale e obiettivo possibile, come si dice "al di sopra delle parti", in ragione della sua funzione di ausiliario del giudice, nel fornire chiarimenti tecnici sulla materia oggetto del procedimento, utili alla decisione che spetta sempre ed esclusivamente al giudice ("peritus peritorum"= il Giudice è il perito dei periti). Alla luce di tale presupposto, il CTU è tenuto pertanto a non assumere tali incarichi, qualora abbia una pregressa conoscenza professionale o personale significativa dei soggetti sottoposti alla valutazione, pena la sua stessa ricusazione<sup>3</sup> e invalidazione dell'intera opera valutativa, con evidenti aggravii nella procedura giudiziaria, nonché con possibili risvolti di responsabilità professionale e disciplinari a carico del medesimo consulente (art. 26 C.D.).

Sempre nella medesima direzione della neutralità, anche i CTP nello svolgimento del loro importante ruolo nel complesso lavoro di valutazione, devono fare attenzione a non rendere il clima della valutazione troppo giudicante, ad esempio quando sono più preoccupati a portare acqua al molino della parte, che all'esame complessivo e realistico del caso specifico, con il rischio di un loro scivolamento, nell'assumere più una funzione defensionale che tecnica, e per questo consona, nonché deontologicamente corretta, alla finalità dell'indagine stessa.

E' bene ricordare, altresì, come vi sia anche una precisa responsabilità anche deontologica del CTP, il quale deve interpretare tale ruolo essenzialmente come un

---

<sup>3</sup> Casi di ricusazione del CTU v. art. 63 e 51 c.p.c.

supporto tecnico alla complessa e delicata indagine valutativa, rivolto al rispetto della correttezza dell'impianto metodologico adottato dal consulente d'ufficio, con la facoltà di esprimere giudizi anche critici, ma fondati su riscontri e dati tecnici, nonché codificati in termini "scientifici", come espressamente indicato nelle linee guida dello psicologo in ambito forense, ma che a mio avviso trovano loro positiva applicazione anche ai ctp non psicologi (Art.13 L.G.Ps.Forense, "*I consulenti di parte mantengono la propria autonomia concettuale, emotiva e comportamentale rispetto al loro cliente. Il loro operato consiste nell'adoperarsi affinché i consulenti di ufficio e il consulente dell'altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi fondati scientificamente*".)

In realtà è auspicabile che nessuno sia "di parte", in altre parole che non vi sia una contrapposizione a priori o pregiudiziale legato alla diversità di ruolo o di opinione personale tra i tecnici ma direi anche degli stessi giuristi, su una materia a metà tra strada tra il giuridico e l'antropologico o umano.

Credo che siamo tutti d'accordo sul fatto, che in questo ambiente professionale così delicato e complesso, dove non vi è mai una certezza giuridica inconfutabile, né un'oggettività "scientifica" univoca, si debba partire sempre innanzitutto dal rispetto prima della sensibilità personale del soggetto sottoposto all'indagine, e non ultimo dal rispetto dei diversi ambiti professionali di appartenenza di ciascun professionista coinvolto, nella difficile ricerca di risposte di fronte a domande non facili per l'eterogeneità e complessità di ciascun caso.

Un accenno, infine, va fatto sull'utilizzo dei test psicologici nelle perizie, che spesso diventano spunto o alibi per alimentare ancora di più la litigiosità del contesto legale. I test psicologici sono strumenti tipici della professione di psicologo, e nelle consulenze rappresentano una parte importante, anche se non sostitutiva ma integrante, del più ampio e complesso lavoro di accertamento e inquadramento psicodiagnostico di un eventuale danno all'integrità psichica della persona. Il loro buon utilizzo anche nelle perizie, da parte degli psicologi, è senz'altro un valido aiuto nella formulazione della diagnosi, e nella loro capacità di dare un valido contributo nell'escludere fattori organici da quelli natura psicogena, ma anche per la loro capacità di smascherare eventuali simulazioni o enfattizzazioni.

Alcuni test sono ad esempio molto utili e preziosi nel fugare il dubbio se in una persona con trauma cranico, che manifesti una serie di sintomi depressivi a livello cognitivo o comportamentale (scala WAIS indice di deterioramento cognitivo, Rorschach, MMPI-2), ci sia o meno in atto un quadro di tipo demenziale, anziché un tentativo di

simulazione o esagerazione dei sintomi, volti all'ottenimento di un ristoro economico più consistente. Va altresì evitata e contrastata, l'utilizzazione dei test e dei loro risultati, da parte di chi non ne ha una specifica conoscenza, né sappia tradurli e contestualizzarli secondo la finalità propria del contesto giudiziario (valutativo, non clinico), evidenziandone le potenzialità inferenziali di tipo diagnostico, ma anche i limiti, e i margini di errore insiti al processo psicodiagnostico, secondo quindi un approccio scientifico che tende alla falsificazione delle ipotesi, in una ricerca, mai semplice, della diagnosi più appropriata al specifico caso.

In sintesi, e a conclusione del mio intervento, ricordo che lo psicologo che lavora in questo ambito, oltre a fornire risposte qualificate al giudice e all'avvocato, in termini di valutazione psicologica specialistica (livello professionale), deve saper inquadrare e discriminare le diverse figure giuridiche di danno alla persona, in particolare per quanto concerne la loro valenza psichica, come della loro connessione con l'evento illecito oggetto di causa (livello specialistico, come la conoscenza e la competenza in ambito di psicologia giuridica), e, nelle situazioni molto frequenti di collaborazione anche collegiale con il medico legale, è importante che egli sappia fornire il proprio contributo tecnico per la parte psichica e della qualità di vita relazionale della persona, nella consapevolezza della propria autonomia e competenza professionale (livello deontologico e d'identità professionale).

#### *Bibliografia di riferimento*

Ponti G. (1983) *La perizia criminologica, Atti del XXVII Congresso Nazionale della società italiana di medicina legale e delle assicurazioni. Chianciano Terme, 15-19 ottobre 1980, Giuffrè, Milano, 1983.*

Anglesio A., (2000). *Problemi diagnostici di valutazione clinica*, in "Tagete", 2, p.51.

(Pandolfi A.M. (1985). *Le difese nel colloquio clinico*, in A. Quadrio e V. Ugazio (a cura di), *Il colloquio in psicologia clinica e sociale*, Franco Angeli, Milano. Capello C. (1995). *Clinica delle relazioni di aiuto*, in G. Trentini (a cura di), "Manuale del colloquio e dell'intervista", Utet, Torino.

Semi A.A. (1985). *Tecnica del colloquio*, Cortina, Milano.

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (2006), approvato ai sensi dell'art.28, Legge n.56/89.

Linee Guida dello Psicologo Forense (1999), Ass.Italiana di Psicologia Giuridica.